

UNA PROPOSTA DI COSTITUZIONE PER LA CHIESA CATTOLICA

Luca Badini Confalonieri

Wijngaards Institute for Catholic Research – 2025

Quello di cui parlerò oggi è il risultato di un *esperimento di pensiero*: Come sarebbe la struttura della Chiesa cattolica “se il miracolo fosse avvenuto”? Ovvero, come sarebbe se tutte le possibilità di liberazione che il Vangelo richiede fossero attuate?

L'obiettivo di questo esperimento di pensiero è valutare se e in che misura le proposte di riforma della Chiesa cattolica possano essere riunite in un impianto coerente, pragmatico e compatibile con gli studi biblici, la ricerca teologica e i dialoghi ecumenici.

L'idea non è nuova. Il Vaticano stesso ha lavorato per più di 10 anni su una costituzione di questo tipo, prima di decidere di accantonare la bozza ormai finita nel 1980.

Poi, negli anni '90, il professore di teologia cattolica Leonard Swidler coordinò un gruppo di accademici per redigere un'altra proposta costituzionale, questa volta non ufficiale, e che prevedeva una Chiesa molto più democratica.

La nostra ultima offerta si basa sulla proposta di costituzione coordinata dal prof. Swidler, e sui documenti costituzionali di alcune altre chiese cristiane.

Di seguito illustrerò alcune delle sue caratteristiche principali.

La corresponsabilità di tutti i battezzati

1) L'assunto di partenza di questa ultima costituzione è la corresponsabilità di tutti i battezzati per la missione e il governo della Chiesa.

Ciò richiede il rifiuto della credenza secondo la quale solo una casta sacerdotale che si autoperpetua (perlopiù esclusivamente maschile) abbia l'esclusiva responsabilità in questo senso.

Tale clericalismo è innanzitutto anticristiano, perché va contro l'affermazione neotestamentaria secondo cui esiste un solo mediatore tra Dio e l'umanità: Gesù Cristo, il Sommo Sacerdote eterno. Un “sacerdozio cristiano”, inteso come sacerdozio mediatore della grazia divina, va contro questa semplice intuizione.

Per questo motivo, il Nuovo Testamento non usa mai la parola “sacerdote” per alcun ministro cristiano, cosa assolutamente rivoluzionaria nel giudaismo dell'epoca. Oltre a Gesù Sommo Sacerdote, l'unico altro soggetto descritto come “sacerdotale” è l'intero Popolo di Dio.

Ma il clericalismo non è solo anti-cristiano, in quanto incompatibile con il Nuovo Testamento: è anche immorale, nella misura in cui priva tutte le donne e tutti i laici in generale dei diritti e delle responsabilità che spettano loro, sia come creature libere, razionali e responsabili, sia come battezzati incaricati da Gesù.

È Gesù stesso che ha dato a *tutti i* suoi seguaci, donne e uomini, schiavi e liberi, la missione di predicare la Buona Novella fino all'estremità della terra e di essere agenti del regno di Dio di pace e giustizia.

Di conseguenza, la Costituzione afferma:

“Tutti i cattolici sono **corresponsabili** dell’adempimento della missione della Chiesa e quindi hanno il diritto inalienabile di partecipare al suo governo, sia direttamente che attraverso rappresentanti liberamente scelti. La Chiesa ha il dovere di proteggere e promuovere l’esercizio di tale diritto ad ogni livello della sua comunione” (Art. 28).

Separazione dei poteri

2) Il secondo principio della costituzione è la *separazione dei poteri*. Parte dal riconoscimento che nella Chiesa ci sono molti compiti: non solo prendere decisioni per l'azione comune, ma anche insegnare, predicare, curare la pastorale, amministrare le finanze, risolvere le controversie e così via.

Nessun singolo ministro può o deve essere responsabile di tutto, altrimenti si rischia sia l'incompetenza che l'abuso di potere.

Al contrario, ci deve essere una divisione del lavoro, delle responsabilità, e quindi una *separazione dei poteri*.

I poteri generalmente riconosciuti nella Chiesa sono cinque. I primi tre sono quelli noti: legislativo, esecutivo e giudiziario, che nel diritto canonico sono distinti solo teoricamente, ma sono considerati tutti parte del cosiddetto “potere di governo”.

Oltre ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, il diritto canonico riconosce anche altri due poteri: il potere di insegnare e quello di amministrare i sacramenti, chiamato anche “potere sacramentale” o “potere d’ordine”. L’esercizio di tutti e cinque i poteri è controllato esclusivamente da persone ordinate.

Al contrario, la separazione dei poteri richiede che una persona o un organo che detiene uno di questi poteri non possa detenere contemporaneamente uno degli altri.

In particolare, nessuno degli eletti nelle assemblee *legislative* (si pensi a consigli pastorali veramente rappresentativi e con potere deliberativo) dovrebbe esercitare *allo stesso tempo* poteri esecutivi, giudiziari, sacramentali o di insegnamento.

Quindi, se si viene eletti come decisori, ad esempio, in un “consiglio pastorale” o sinodale pienamente rappresentativo e deliberativo, non si dovrebbe esercitare contemporaneamente la professione di ministro ordinato o di giudice ecclesiastico, e *viceversa*

Questo non perché la competenza dei ministri ordinati o dei giudici ecclesiastici non sia mai necessaria nel processo decisionale. Al contrario, come accennerò tra poco, le decisioni ecclesiali dovranno spesso avvalersi di conoscenze provenienti da diversi ambiti specialistici.

Le ragioni principali sono due. In primo luogo, il processo decisionale e il governo della Chiesa richiedono competenze, talenti e carismi *diversi* dal lavoro pastorale e dall'amministrazione dei sacramenti. Si tratta di ministeri diversi, che pertanto dovrebbero essere svolti da persone diverse. Il mancato rispetto di questo principio aumenta notevolmente le probabilità di ritrovarsi con decisori e leader incompetenti.

In secondo luogo, la separazione dei poteri è uno dei controlli contro il potere irresponsabile. Il mancato rispetto di questo principio aumenta notevolmente le probabilità di abuso di potere. Nel sistema attuale, tutte le diverse funzioni e i diversi poteri sono accentrati nel ministero ordinato, che dal punto di vista del diritto canonico (cioè della legislazione interna alla Chiesa cattolica) non è tenuto a rispondere al popolo di Dio. Gli abusi continueranno a prosperare fino a quando questo non sarà cambiato.

Rappresentazione

3) Il terzo principio è quello della rappresentanza. Se tutti i battezzati hanno il diritto e la responsabilità di partecipare al governo della Chiesa, è necessario che ci siano strutture di rappresentanza.

Una dottrina tanto cruciale quanto ignorata dell'ecclesiologia cattolica afferma che il “consenso dei fedeli” è *normativo* per le decisioni ecclesiali, incluse le definizioni dottrinali. Ripeto: non semplicemente “consultivo” o “da tenere in conto”: ma *normativo*, cioè *determinante* ai fini decisionali e legislativi (incluse le decisioni dottrinali).

Ebbene, tale dottrina continuerà a rimanere vuota retorica finché il diritto canonico non prevederà strutture ufficiali che permettano di esprimere tale consenso e di verificarne l'esistenza. Tra parentesi, lo stesso vale per quel che riguarda gli impegni verso gli ideali

ecclesiali spesso citati: la “corresponsabilità” di tutti i battezzati e, più recentemente, la “sinodalità”.

Concretamente, ciò significa che a tutti i battezzati deve essere riconosciuto il diritto di eleggere persone alla guida della Chiesa.

Significa anche che, *di norma*, il principale organo decisionale a ogni livello della vita ecclesiale sarà un’assemblea di rappresentanti eletti proprio in questo modo. Un po’ come i consigli pastorali, ma *obbligatori, eletti, e con poteri deliberativi*.

Tali assemblee discuteranno insieme e concorderanno *politiche e priorità* per guidare l’azione dei diversi ministri che si adoperano in tutti i settori della vita della Chiesa – compresi quelli che chiamiamo “ministri ordinati”, *la cui responsabilità esclusiva dovrebbe essere la cura pastorale*.

Una parte cruciale di questo discernimento comune riguarderà proprio l’allocazione e l’uso dei beni della Chiesa.

Anche in questo caso, le persone elette in queste assemblee dovrebbero di norma rimanere in carica solo per un periodo limitato, per esempio cinque anni.

Necessità di integrare le competenze nel processo decisionale

4) Il quarto principio è la necessità di integrare le competenze pertinenti nel processo decisionale della Chiesa.

Sappiamo che spesso le decisioni della Chiesa richiedono una conoscenza specialistica: della Bibbia, della teologia, della pratica pastorale, delle pratiche e delle credenze del popolo di Dio in generale, ma anche di altre discipline secolari che possono essere rilevanti per il problema in questione.

Eppure non possiamo aspettarci che le persone elette alle assemblee ecclesiastiche sopra menzionate siano specialiste in tutte le discipline pertinenti.

Donde la domanda: come si può garantire che il processo decisionale della Chiesa sia *informato* dall’evidenza e le conoscenze pertinenti?

Su questo tema, la Costituzione prende in prestito le migliori pratiche delle democrazie liberali contemporanee. Ecco il punto chiave:

“Se una decisione richiede conoscenze specialistiche – ad esempio in studi biblici, teologia, diritto canonico, medicina, psicologia, economia, sociologia, ecc. – i rappresentanti e i leader della Chiesa, sia

individualmente che in gruppo, hanno il *dovere legale* di cercare e prendere in considerazione la consulenza di esperti pertinenti e indipendenti” (Art. 70, enfasi aggiunta).

Altrove la Costituzione aggiunge:

“[I] membri degli organismi consultivi di esperti indipendenti [...] saranno selezionati attraverso un processo di revisione tra pari aperto e trasparente, i cui criteri di selezione devono includere la competenza pertinente, l'assenza di conflitti di interesse, l'indipendenza dai rappresentanti e dai leader della Chiesa e la buona reputazione all'interno della comunità scientifica di riferimento” (Art. 72).

Niente più decisioni dottrinali che ignorano la Bibbia, la storia, la teologia o le discipline secolari pertinenti: proprio ciò di cui la Chiesa Cattolica avrebbe un gran bisogno.

Sussidiarietà e decentramento

5) Un quinto e ultimo principio riguarda la determinazione del livello più appropriato per prendere le decisioni, in particolare quelle dottrinali. Ha il nome un po' tecnico di “sussidiarietà”, ed è cruciale in una Chiesa mondiale le cui Chiese nazionali costitutive hanno credenze e pratiche notevolmente diverse su molte questioni (si pensi al ruolo delle donne, delle persone LGBT, e così via). Ecco l'estratto pertinente della costituzione:

“Ogni [...] livello decisionale nella Chiesa ha il diritto e la responsabilità inalienabile di determinare sia quali decisioni e azioni rientrino nella propria competenza, sia quali invece debbano essere decise tramite delega al [...] livello superiore”.

Al contrario, ogni livello decisionale superiore può intraprendere solo le decisioni e le azioni che il livello inferiore gli delega liberamente, e non può imporre restrizioni ai livelli inferiori riguardanti le questioni da decidere o da agire senza il loro consenso” (Art. 34).

Altrove la Costituzione spiega, e cito:

“Ad ogni livello della comunione cattolica, una chiesa ha il diritto [...] compatibilmente con la sua appartenenza alla [...] chiesa una, santa, cattolica e apostolica, di [i]nterpretare il **deposito** della fede, di prendere decisioni dottrinali, di determinare le norme dottrinali e i limiti dell'opinione teologica ammissibile” (Art. 30).

Ciò significa in pratica un decentramento che include le questioni dottrinali. Le diverse chiese nazionali hanno già convinzioni dottrinali diverse. Ad esempio, in alcune chiese, la maggioranza dei cattolici considera l'ordinazione delle donne e la benedizione delle unioni omosessuali come richieste dalla Buona Novella, mentre in altre le considera contrarie.

E naturalmente queste differenze dottrinali sono ancora più evidenti da una prospettiva *storica*, che mette in luce come credenze dottrinali un tempo comunemente accettate siano oggi in gran parte abbandonate.

Ora, ogni chiesa dovrà valutare, attraverso le proprie strutture partecipative, se considerare questa o quella divergenza specifica come fatale per il mantenimento della cooperazione con le altre chiese della comunione cattolica che hanno credenze e pratiche diverse.

In tale considerazione, come ho detto sopra e come la costituzione richiede, dovrebbero prendere in considerazione l'evidenza e le conoscenze di *esperti indipendenti* nelle discipline pertinenti alle questioni su cui c'è divergenza.

E nel caso, che si spera raro, in cui dovessero comunque concludere che la piena collaborazione non fosse più appropriata, avranno il diritto di decidere il livello di collaborazione che preferiscono. Tra la piena comunione e la "scomunica" reciproca ci sono molti altri arrangiamenti intermedi.

Tra l'altro, la maggior parte delle Chiese nazionali potrebbe anche decidere che tali questioni siano meglio affrontate a livello universale e accettare di attenersi a qualsiasi decisione venga presa in quella sede. In tal caso, tale discernimento dovrebbe essere effettuato di norma da un consiglio di rappresentanti di tutto il mondo.

Sebbene l'abbozzo di sussidiarietà sopra descritto possa sembrare una ricetta per il caos, *il rispetto per la libertà di coscienza di ogni battezzato non richiede nulla di meno. Una cultura dell'ascolto reciproco e del dialogo rispettoso tra le Chiese è l'unico modo per consentire agli individui e alle Chiese locali di agire secondo le loro convinzioni profondamente radicate, discernendo in preghiera ciò che il Vangelo richiede loro nelle loro specifiche società e culture.* È anche un modo per rendere la ricca diversità dottrinale del cattolicesimo più pubblica e quindi più facile da negoziare.

[...]

Conclusione

In conclusione, vorrei citare un saggio del giugno 2022 dello storico, giornalista ed ex sacerdote cattolico James Carroll:

“Se [Papa] Francesco avesse effettivamente rivitalizzato quelle riforme ecclesiastiche ben avviate – l’uguaglianza per le donne e gli uomini, un laicato potenziato, un ministero sacramentale di servizio invece che di dominio – sarebbe emerso come ciò di cui il mondo ha più bisogno in questo momento, un profeta del commonwealth democratico. Pensate: più di un miliardo di cattolici, sparsi attraverso ogni confine del pianeta, finalmente arruolati a pieno titolo – in virtù delle rinnovate strutture della loro stessa istituzione – nella lotta per l’uguaglianza, sancita dall’autogoverno. Radicati non tanto in un sogno moderno di liberalismo democratico, quanto nello spirito di solidarietà radicale visto per la prima volta in Gesù Cristo...”.

È una visione in sintonia con ciò che la proposta di Costituzione sta cercando di promuovere. Essa intende mostrare **un modo possibile** per incarnare nel diritto canonico, e nelle strutture ecclesiastiche che ne derivano, quello che era stato un principio fondamentale del diritto canonico durante il Medioevo, ossia che “ciò che tocca tutti deve essere discusso e deciso da tutti”.

Inutile dire che una tale riforma democratica è anche uno dei modi migliori per far progredire la sinodalità. Senza di essa, la sinodalità continuerà a essere una vaga idea senza attuazione pratica concreta o significativa.

Qui al Wijngaards Institute siamo interessati a ricevere i vostri suggerimenti in proposito, sulla base del breve schizzo che ho delineato sopra. Potrete leggere il testo completo della Costituzione sul sito web dell'Istituto, in diverse lingue. Grazie!

NOTE AGGIUNTIVE

[Ragioni bibliche e filosofiche per la democrazia nella Chiesa](#)

Lo schizzo sopra ha dato un breve riassunto di alcune delle proposte chiave della costituzione. Qui sotto offrirò in breve le ragioni bibliche e filosofiche soggiacenti ad una simile costituzione democratica.

Ricorderete che ho menzionato l’antico principio che *il consenso dei fedeli è normativo per determinare la dottrina*. In realtà, la *Lumen gentium* 12 è andata anche oltre, affermando che

non è solo normativo ma infallibile – un’affermazione le cui basi bibliche non sono del tutto chiare.¹

Sia come sia, l’affermazione più modesta secondo cui il consenso della Chiesa è, **per tutti gli scopi pratici**, da considerarsi come il miglior indicatore disponibile per determinare la dottrina, si basa su evidenza e ragionamenti complementari provenienti dalla filosofia, dalla teologia e dalla Bibbia.

Per quanto riguarda la Bibbia, tra l’evidenza più esplicita che indica che il consenso del popolo deve essere considerato autorevole vi è il comando di Gesù che stabilisce *l’intera comunità riunita come l’autorità più alta e definitiva/suprema* per giudicare le controversie sul “peccato”, e conclude: “In verità vi dico che tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo” (Mt 18,15-20). Il punto di attenzione qui è quello evidenziato (tra gli altri) da Eduard Schweizer, specialista della concezione di “chiesa” nel Vangelo di Matteo:

“In [Matteo] 18,15-18 ognuno è coinvolto al pari di tutti gli altri quando la comunità ‘lega’ o ‘scioglie’. [...] Nell’intero ‘ordine ecclesiastico’ del cap. 18 non c’è la minima indicazione di un ministero particolarmente enfatizzato a cui alcune cose siano riservate esclusivamente cosicché non tutti i membri della comunità possano farle”.

Leggendo il Nuovo Testamento, non è difficile notare che i primi discepoli di Gesù presero sul serio i consigli del loro maestro. Fu l’intera comunità dei discepoli a scegliere *prima* uno dei Dodici, come sostituto di Giuda Iscariota (At 1,15-26), e *poi* i Sette uomini *eletti* per occuparsi dei membri di lingua greca tra loro (At 6,1-6). Entrambe le scelte avvennero democraticamente, nonostante la presenza degli Undici/Dodici.

Di nuovo, fu l’intera comunità dei discepoli di Gerusalemme a riunirsi per decidere la questione dottrinale più importante del tempo (At 15:12, 22, confronta i vv. 25 e 27). E sappiamo che i primi cristiani usavano il voto a maggioranza, perché in 2 Corinzi 6:2 Paolo approva una decisione disciplinare presa *a maggioranza* dall’assemblea dei cristiani di Corinto.

¹ Tale affermazione viene basata normalmente su Matteo 18:18 (discusso più sotto), dove Gesù promette a tutti i suoi discepoli che ciò che essi “legheranno” e “scioglieranno” sulla terra sarà legato e sciolto in cielo, ma anche su Mt 28:19-20 [il grande incarico]; Mt 16:18; Gv 14:26, 16:16-17; 1 Tim. 3:15. Sul fatto che quest’ultimo passaggio non implichi l’infallibilità della chiesa, si veda Krauter, Stefan. “Die Kirche – Pfeiler Und Fundament Der Wahrheit? Zur Übersetzung Und Auslegung von I Tim 3.” *Theologische Zeitschrift* 77, no. 1 (2021): 45-59.

Questo per quanto riguarda la base biblica. Dal punto di vista filosofico, la ragione dell'antico principio che l'autorità è fondata sul consenso di coloro che vi sono sottoposti si basa sulla constatazione che una "comunità", in senso stretto, non è semplicemente un gruppo di persone che si trovano nella stessa area geografica: piuttosto, *una comunità è un gruppo di persone che condividono esperienze, intuizioni, valori e obiettivi.*

Una comunità cristiana – cioè una chiesa – si costituisce come cristiana proprio nel condividere il fondo di significati e valori contenuti nell'autorivelazione di Dio nella Bibbia.

Ora, la Buona Novella viene ricevuta in modo diverso dalle persone in contesti diversi. Può innescare intuizioni uniche sulla base del tempo specifico, della società, della cultura o delle circostanze personali in cui vivono, con ogni membro che potenzialmente possiede una comprensione unica di questo o quel piccolo aspetto della rivelazione di Dio. Come diceva Tommaso d'Aquino, "ogni cosa è ricevuta secondo il modo di chi la riceve".²

Pertanto, tale fondo comune di significati e valori della Chiesa – cioè la sua Tradizione, il suo "deposito di fede" – **è disseminate in tutta la comunità** e non può essere appannaggio di una persona sola, nemmeno del Papa.

In altre parole, solo la Chiesa nella sua interezza è, **in senso stretto**, portatrice di **tutte le** intuizioni, significati, e valori scaturiti dagli innumerevoli modi in cui la rivelazione di Dio è stata accolta da individui nella storia, e che si accumulano, approfondendo gradualmente la nostra comprensione.

O usando il gergo teologico: solo l'intera comunità dei cristiani nel suo complesso (e non solo la gerarchia) è portatrice della "apostolicità" della chiesa.

In secondo luogo, non solo le intuizioni sulla Buona Novella sono disseminate in tutta la comunità: ma, tra queste, ci sono quelle di natura tecnica, appartenenti alla conoscenza di studiosi o altri esperti.

Pensateci: il solo fatto di poter leggere la Bibbia in italiano è possibile solo grazie al lavoro di studiosi che hanno tradotto i testi antichi nelle lingue moderne. Sia la traduzione che l'interpretazione del testo biblico richiedono un regolare riferimento (e deferenza/delega) al lavoro di archeologi, filologi, linguisti, storici, teologi, e così via.

Ripeto: entrambi i tipi di discernimento e approfondimento della Rivelazione – sia quelli che scaturiscono dalle nostre esperienze di vita, che quelli che derivano da studi specialistici –

² "Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur"; si veda anche B. Lonergan.

sono disseminati in tutta la comunità, e va da sé che nessuna singola persona al suo interno può conoscerli tutti: e i singoli vescovi (compreso il Papa) non fanno eccezione.

Il fatto che le comprensioni (“*insights*”, in inglese) sulla rivelazione di Dio siano disseminate in tutta la comunità spiega perché la Costituzione dogmatica sulla Rivelazione divina del Concilio Vaticano II (nota come *Dei verbum*, dalle sue prime due parole nell’originale latino) afferma, al paragrafo otto, che è l’intera comunità a essere *portatrice e interprete* della rivelazione di Dio, e che *insieme può trasmetterla e crescere nella sua comprensione*.

*Si noti l'ammissione che la nostra comprensione della rivelazione cresce grazie alle intuizioni di **tutti!*** Stando così le cose, dov’è rispecchiato tale fatto nelle attuali strutture ecclesiastiche della chiesa cattolica?

Il fatto che l'intera comunità sia portatrice e interprete della rivelazione è anche il motivo per cui *Lumen gentium* 12 afferma che il popolo di Dio nel suo insieme è la norma *infallibile* per gli insegnamenti dottrinali e morali.

Capire che ogni battezzato contribuisce al deposito della rivelazione poichè, ricevendola nel suo contesto specifico, può trarne comprensioni uniche, significa capire il perché l'autorità, compresa quella dottrinale, spetti all'intera comunità del Popolo di Dio.

Siamo ora in grado di conciliare le due convinzioni che il Concilio Vaticano II si è limitato ad affermare, senza spiegarne le basi e senza tentare di conciliarle: cioè che **sia** il consenso di tutta la Chiesa, da un lato, **sia il** consenso dei vescovi tra di loro, dall’altro, sono la norma per la determinazione delle questioni dottrinali e morali.

*L'unico modo per conciliare le due cose, evitando una sorta di teologia gnostica e magica in cui si presume che il “magistero” abbia il potere unilaterale di giungere a un’interpretazione autentica della rivelazione di Dio indipendentemente dalla fede della chiesa, e persino contro di essa – come se i papi e i vescovi godessero da soli di una sorta di conoscenza gnostica esclusiva, magari per ispirazione divina diretta – è quello di intendere il magistero come semplice **portavoce, rappresentante** della fede della chiesa: una comprensione del magistero come bocca, piuttosto che come testa, della chiesa.*

In altre parole, l'autorità spetta in primo luogo al popolo di Dio; e spetta agli individui e agli organi gerarchici (vescovi, papi, concili) **solo nella misura** in cui essi rappresentano - cioè sono delegati (tramite elezione democratica) a testimoniare fedelmente, e a dare voce a, la fede della Chiesa che *rappresentano* (e che *servono* proprio rappresentandola).

In questa prospettiva, sia gli insegnamenti conciliari che quelli papali sono autorevoli nella misura in cui esprimono **la saggezza della Chiesa in generale**. Per ribadire, si tratta di una

comprensione del Papa e dei vescovi come bocca, piuttosto che come testa, della Chiesa. Una visione della gerarchia in generale e del Papa in particolare come “portavoce democratici” è l'unica che potrà essere accettata dalle altre confessioni cristiane, che hanno giustamente rifiutato la posizione papalista, e continuano a rifiutarla nonostante il Vaticano continui a pubblicare documenti sul primato petrino.

Come ho già detto, questa prospettiva spiega anche perché la *Lumen gentium* consideri il consenso di tutta la Chiesa come norma infallibile per tutti gli insegnamenti dottrinali e morali. La costituzione proposta lo sancisce nella legge, rendendo il consenso della Chiesa un prerequisito *essenziale* per l'esercizio del governo e dell'insegnamento ecclesiastico: ***tale consenso, infatti, è l'unico modo per garantire che le comprensioni e i valori della comunità siano presi in considerazione da chi esercita quel tipo di autorità.***

In questo modo si massimizzerà la quantità di conoscenze prese in considerazione nel processo decisionale ecclesiale. E permettetemi di sottolineare l'***importanza assolutamente vitale*** che la gerarchia cattolica faccia finalmente un'inversione di rotta e faciliti una discussione veramente libera e pubblica all'interno della Chiesa, che attualmente è *gravemente* ostacolata dal diritto canonico. Senza mezzi e strutture istituzionali che facilitino la discussione pubblica, la Chiesa cattolica continuerà ad essere incapace di offrire risposte a molte domande persino nell'ambito religioso.

Per concludere, vorrei sottolineare che c'è anche una ragione morale per cui la Chiesa deve essere democratica. Ormai da decenni il diritto internazionale sui diritti umani ha riconosciuto che le persone hanno il diritto e il dovere di esercitare la loro responsabilità e il loro controllo sulle decisioni comuni che riguardano tutti. Solo facendo così esse ***possono diventare veramente corresponsabili*** delle azioni intraprese dalla comunità di cui fanno parte.

Lo stesso vale per la Chiesa. Ogni battezzato ha la responsabilità data da Dio di lavorare insieme come chiesa per diffondere il regno di Dio – questo è universalmente accettato.

Ma come possono farlo i cattolici, se non hanno voce in capitolo nelle decisioni ecclesiali, dalla selezione dei leader (ricordiamo che i vescovi sono stati eletti democraticamente per circa mille anni) al discernimento degli insegnamenti morali e dottrinali?

In definitiva, si tratta di rispettare la coscienza delle persone. Se non si permette alle persone di partecipare e di assumersi la responsabilità delle decisioni prese a loro nome e che riguardano tutta la comunità, se ne andranno: ci provano anche sotto le dittature laiche, nonostante le grandi difficoltà; lo fanno a maggior ragione con la Chiesa cattolica, dato che la sua adesione è puramente volontaria e le autorità ecclesiastiche non possono (più) costringere qualcuno a restarvi.

Per inciso, lo stesso rispetto per l'inalienabile primato della coscienza di tutti deve essere la ragione ultima per concedere a tutte le Chiese nazionali la libertà di autodeterminazione anche per quanto riguarda le questioni dottrinali, in modo che, ad esempio, chi vuole ordinare donne e celebrare matrimoni omosessuali possa farlo, ma anche chi lo considera *haram* possa attenersi alle proprie convinzioni.

Libertà di coscienza e di espressione

7) C'è poi un ultimo aspetto della Costituzione che vorrei sottolineare, perché è l'ambiente senza il quale una chiesa appassisce e muore. È la **difesa dei diritti umani alla libertà di coscienza e di espressione**. O, in altre parole, è l'affermazione della *necessità vitale* di un dibattito e di una discussione *aperti e pubblici* all'interno della Chiesa.

Sospetto che la maggior parte dei cattolici non sia consapevole della misura in cui entrambe le libertà sono sopresse nella Chiesa cattolica. Permettetemi di evidenziare alcuni fattori, ognuno dei quali è di per sé piuttosto cruciale.

Nessun canale istituzionale formale per verificare l'esistenza del consenso della chiesa

A) Il **primo** è il fatto già citato che, circa 60 anni dopo che il Concilio Vaticano II ha riaffermato l'antica convinzione che il consenso di tutta la Chiesa è una *norma* per tutti gli insegnamenti dottrinali e morali, non ci sono ancora canali *istituzionali* formali per verificare l'esistenza di tale consenso.

Questo perché non esistono canali *istituzionali* che permettano ai laici di esprimere la propria opinione in modo obbligatorio, rappresentativo e deliberativo.

Il diritto canonico prevede due istituzioni che *possono* includere i laici in un processo di discernimento ecclesiale. Quelli ordinari e permanenti sono i consigli pastorali; quelli straordinari e occasionali sono i sinodi.

I consigli pastorali non sono né rappresentativi né deliberativi, come già detto, e lo stesso vale per il sinodo. Infatti, nonostante tutti i discorsi sulla “sinodalità”, l'attuale diritto canonico relativo al sinodo è quanto di più antidemocratico possa esistere.

Secondo il diritto canonico, a qualsiasi livello - diocesano, nazionale o internazionale - i sinodi possono essere convocati solo dai vescovi o dal Papa, che sono gli unici a poter stabilire l'ordine del giorno, a scegliere se far partecipare i laici, e in tal caso chi; e infine a decidere se accettare o meno qualsiasi decisione sinodale.

Si noti l'enormità della disfunzione di tale sistema. Attualmente, nella Chiesa cattolica, *l'unico modo formale e istituzionale di discutere in quanto Chiesa* dipende totalmente dal Papa e dai

vescovi, i quali sono gli unici a poter decidere di avere tale discussione ufficiale convocando un sinodo. E tuttavia l'ordine del giorno di tale discussione è stabilito solo da loro; qualsiasi partecipante laico può solo essere “ammesso” se i vescovi lo permettono, e la scelta di tali partecipanti laici è comunque soggetta ai vescovi stessi; e ancora, qualsiasi decisione finale del sinodo è soggetta alla loro approvazione e può quindi essere respinta.

Tutto ciò è affermato nel diritto canonico sui sinodi recentemente modificato da Papa Francesco nel 2018 (Costituzione apostolica *Episcopalis communio*), e chi ha prestato attenzione ai passati sinodi dei vescovi, compresi quelli sotto Papa Francesco, sa che il sistema funziona ancora così.

Uno dei pochi miglioramenti di quella modifica del 2018 del diritto canonico è stato quello di rendere obbligatoria la *consultazione* dei laici cattolici in preparazione del sinodo (*Episcopalis communio*, par. 7, e Art. 6). Questo va benissimo, ma poiché le linee guida per tale consultazione rimangono generiche e abbastanza vaghe, essa rimane in buona parte dipendente dalla discrezione dei vescovi; in ogni caso, ricordiamo che qualsiasi cosa derivi da tale consultazione può essere accantonata se considerata al di fuori dell'agenda che solo la gerarchia può stabilire - come è infatti spesso successo, incluso al sinodo della sinodalità, in cui il Papa ha rimosso dalla discussione sinodale alcuni argomenti centrali quali l'ordinazione delle donne al diaconato - o comunque non appartenente al “sensus fidelium” di cui solo la gerarchia si è auto-proclamata unica interprete.

Il secondo piccolo passo avanti è stato fatto insistendo che - mentre in passato la gerarchia non doveva nemmeno offrire giustificazioni per la decisione di ignorare e respingere le decisioni di un sinodo, in quanto meramente “consultive” e quindi non vincolanti sulla prerogativa esclusiva e di diritto del clero a decidere e giudicare in ultima istanza - ora invece, il sinodo sulla sinodalità raccomanda almeno che siano fornite spiegazioni.³

Nello specifico, il suo *Documento Finale*, nei par. 92-93 ripete che “*In una Chiesa sinodale, la competenza decisionale del Vescovo, del Collegio episcopale e del Vescovo di Roma è inalienabile, in quanto radicata nella struttura gerarchica della Chiesa stabilita da Cristo a servizio dell'unità e del rispetto della legittima diversità (cfr. LG [Lumen gentium] 13). [N]ella Chiesa la deliberazione avviene con l'aiuto di tutti, mai senza l'autorità pastorale che decide in virtù del suo ufficio*” (par. 92). A scanso di equivoci, il rapporto aggiunge che, se da una parte il clero non deve “ignorare” quanto emerge dalla consultazione, dall'altra può di fatto decidere diversamente, pur dovendo offrire ragioni per tale scelta: “coloro che esprimono il proprio parere in una

consultazione, singolarmente o come membri di un organo collegiale, si assumono la responsabilità di [...] offrire una formulazione chiara del proprio avviso, identificandone i punti principali, *in modo che l'autorità, qualora dovesse decidere in modo difforme dal parere ricevuto, possa spiegare come ne ha tenuto conto nella sua deliberazione*" (par. 93), Documento Finale, accessibile a <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/10/26/0832/01659.html>.

Ma si tratta del minimo sindacale, e comunque completamente insufficiente. Il sinodo sulla sinodalità, durato ben tre anni (2022-2024) e con un impiego di tempo e risorse significativo, non ha tuttavia offerto raccomandazioni che tocchino la sostanza dell'attuale struttura anti-democratica della chiesa cattolica.

E tutto questo, come vedremo, nel contesto di un diritto canonico che stabilisce anche che i laici sono tenuti a obbedire *a tutti i* pronunciamenti magisteriali di dottrina o di morale sotto pena del diritto canonico.

In sintesi: secondo la comprensione della "sinodalità" scritta nel diritto canonico e approvata da Papa Francesco, la "sinodalità" significa che *l'unico canale formale e istituzionale* per i laici per discutere di qualsiasi cosa nella Chiesa è totalmente dipendente dalla gerarchia.

I laici possono esprimere la loro opinione in un contesto ecclesiale formale, in primo luogo, *se e quando* il Papa o i vescovi glielo permettono, convocando un sinodo; in secondo luogo, selezionando individualmente coloro che sono ammessi, in secondo luogo, *solo* sugli argomenti che essi hanno deciso unilateralmente e, in terzo luogo, solo in modo consultivo, senza votare nel processo decisionale finale, a meno che i vescovi non permettano ai loro membri laici selezionati di farlo. A ciò si aggiunga che le stesse discussioni sinodali sono segrete, in quanto avvengono a porte chiuse, e noi sappiamo solo ciò che il Vaticano accetta di divulgare nelle sue sintesi pubbliche.

Quindi, nonostante la definizione vaga di sinodalità come "ascolto reciproco" tra vescovi e laici, il nuovo diritto canonico rivisto è categorico sul fatto che alla fine saranno solo i vescovi a valutare se e come tenere conto della voce dei laici.

Questo riflette ancora la concezione di una chiesa divisa tra una "chiesa docente" clericale che è l'unica a poter insegnare - e, aggiungerei, che in ultima analisi può insegnare a prescindere da ciò che la grande maggioranza dei battezzati crede e fa - e tutti gli altri, che sono vincolati dal diritto canonico a obbedire a qualsiasi cosa la chiesa docente affermi.

Quello che vorrei sottolineare ancora una volta è la misura in cui l'attuale diritto canonico e l'assetto istituzionale riflettono ancora fedelmente quell'assetto gerarchico, non democratico e non cristiano che priva il 99% dei cattolici di qualsiasi canale istituzionale significativo all'interno della propria chiesa per esercitare la libertà e la responsabilità che Dio gli ha dato come cristiani, discernere la Buona Novella, partecipare alle decisioni ecclesiali sostanziali e discernere dove sia veramente il consenso della chiesa, o della sua maggioranza].

Non è dunque vero che tale concezione sia stata completamente superata dal Vaticano II: né in teoria, né tanto meno nella pratica. La strada da fare è ancora molta, e molto in salita.

Obbligo legale di obbedienza alla gerarchia

B) Ad aggravare la grave assenza di canali istituzionali per il dibattito pubblico c'è quanto stabilito dal diritto canonico sul **dovere di obbedienza dei cattolici nei confronti della gerarchia e sul divieto di dissentire pubblicamente da quest'ultima**.

Il dissenso *privato* è consentito: si può ad esempio scrivere una lettera privata al vescovo, lamentandosi ad esempio della proibizione di tutti i cosiddetti “contraccettivi artificiali”. Ma se lo si rende pubblico, canonicamente si è in pericolo.

Secondo il diritto canonico vigente, i cattolici sono tenuti a obbedire *a tutti i* pronunciamenti dottrinali o morali di papi e vescovi (cfr. canoni 752-54). Al contrario, criticare pubblicamente tali pronunciamenti è potenzialmente un reato penale, passibile in teoria di un cosiddetto processo penale canonico - cioè un processo penale.

Per essere chiari, l'obbligo di obbedienza si estende a *tutti gli insegnamenti non dogmatici e non infallibili* del Papa e dei vescovi, cioè - dato che gli insegnamenti dogmatici sono molto pochi - si estende praticamente a tutti gli insegnamenti cattolici, sia in campo dottrinale che morale.

Concretamente, ciò ha significato che i cattolici sono tenuti, in base al diritto canonico, ad accettare, obbedire e astenersi dal criticare *pubblicamente* i divieti di contraccezione “artificiale”, di sesso prematrimoniale, di divorzio, di nuovo matrimonio, di ordinazione femminile, di relazioni omosessuali e così via. Su tutto i cattolici sono tenuti a seguire la linea del partito.

Molti degli insegnamenti sopra citati sono meglio descritti come insegnamenti *papali* piuttosto che come insegnamenti “cattolici” o “della Chiesa”, perché sono stati formulati contro la credenza e la pratica della maggior parte dei cattolici e il parere degli esperti in materia, ed esprimono invece le opinioni teologiche private di questo o quel Papa. Invece di

dare voce al consenso della Chiesa, lo contraddicono. Il divieto assoluto dei contraccettivi è un caso emblematico: invece di essere uno strumento di unità, esprimendo il credo e la pratica della maggioranza dei cattolici in tutto il mondo, causano divisione e minano l'autorità stessa, contraddicendo tale credo e pratica.

Né l'obbligo di obbedienza è solo accademico. La stragrande maggioranza dei processi penali canonici e delle condanne di teologi e altre persone negli ultimi decenni sono stati fatti per critiche *pubbliche* a questa categoria di insegnamenti *non dogmatici*, e in particolare agli insegnamenti papali sull'etica sessuale e sull'ordinazione delle donne.

In realtà, le condanne hanno riguardato per lo più disaccordi con insegnamenti specificamente papali, come i divieti dei contraccettivi e dell'ordinazione femminile, spesso formulati in contrasto con il credo e la pratica della maggioranza dei cattolici e con il parere degli esperti in materia.

Vale anche la pena di notare che i cattolici critici - o “dissidenti”, come il Vaticano ama etichettarli - sono stati condannati attraverso processi penali canonici o procedure canoniche extragiudiziali che non rispettano i più elementari standard internazionali del diritto umano fondamentale a un giusto processo.

Tra le più gravi violazioni dei diritti umani, nei processi penali canonici (compresi i processi dottrinali), i procedimenti devono essere chiusi al pubblico (sono segreti, in violazione dell'art. 10-11 della UDHR che impone che i procedimenti siano pubblici), l'imputato non ha il “diritto di esaminare e controinterrogare i testimoni”, l'accusa funge anche da giudice, e non esiste praticamente alcun diritto di appello. 10-11, che prevede che i processi siano pubblici), l'imputato non ha il “diritto di esaminare e controinterrogare i testimoni”,⁴ l'accusa funge anche da giudice e non esiste praticamente alcun diritto di appello.⁵

La costituzione proposta risolverebbe il problema in un colpo solo, affermando semplicemente che questi standard internazionali devono essere obbligatori nel diritto canonico. Il diritto canonico non potrebbe più essere al di sotto di questi standard di giustizia.

⁴ Heribert Franz Köck, "I diritti umani nella Chiesa cattolica con riguardo anche al principio generale della parità di trattamento e della non discriminazione", in *Revisione dei codici. Un dialogo indiano-europeo*, a cura di Adrian Loretan e Felix Wilfred, vol. 24, ReligionsRecht Im Dialog (Zürich: LIT Verlag, 2018), 125; si veda anche James T. O'Reilly e Margaret SP Chalmers, *The Clergy Sex Abuse Crisis and the Legal Responses* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 268.

⁵ Noel Dias, "Fair Trial in Vatican Courts", *Sri Lanka Journal of International Law* 14 (2002): 51-84; Roger Gamble e Noel Dias, "Fair Trial Obligations in International Law: La loro applicabilità alle Chiese", *Sri Lanka Journal of International Law* 17 (2005): 67-99.

Un'altra conseguenza del fatto che il diritto canonico impone l'obbedienza e proibisce la critica pubblica di qualsiasi insegnamento magisteriale ha portato scompiglio nella selezione dei vescovi. Le linee guida vaticane per la selezione dei vescovi sotto Giovanni Paolo II, e ancora oggi, includono un questionario confidenziale che fa dipendere la selezione di un candidato all'episcopato almeno in parte dal fatto che non abbia mai criticato pubblicamente gli insegnamenti papali su uno qualsiasi di questi temi.

Il risultato è che spesso i vescovi vengono scelti per la loro cieca fedeltà piuttosto che per la loro capacità di pensiero critico indipendente (tra le altre cose), per la loro conoscenza teologica o - Dio non voglia - per la loro rappresentatività della fede della Chiesa locale.

Infine, anche la libertà accademica dei teologi cattolici è limitata. È un clima intellettuale solo moderatamente migliore di quello che lo storico della Chiesa Eamon Duffy ha recentemente usato per descrivere la politica profondamente illiberale e censoria di Papa Pio X nei confronti della teologia cattolica e della scienza più in generale:

L'imposizione del giuramento antimodernista a tutti i chierici nel 1910 inaugurò una campagna di spionaggio, denuncia e licenziamento arbitrario che mise a tacere o allontanò molti dei migliori pensatori della Chiesa *[nota del traduttore: Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, fu lui stesso colpito da tale campagna di delazioni come insegnante di storia della chiesa in un seminario]*, portò a una concezione soffocante e ristretta di ciò che comprendeva l'ortodossia cattolica, riempì i posti di insegnamento nei collegi, nei seminari e nelle università cattoliche con conformisti di seconda categoria, e sterilizzò lo studio teologico e biblico cattolico per due generazioni.

Forse non molti cattolici comuni sanno che tutti i professori di teologia sono ancora tenuti a giurare di non criticare mai gli insegnamenti papali. Quindi gli effetti descritti dal Prof. Duffy sono ancora ampiamente presenti.